

V. Di Bucci, R. Lyal e G. Rozet), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 17 febbraio 2003, C(2003) 564 def., relativa al regime di aiuti istituito dal Regno del Belgio a favore dei centri di coordinamento ubicati in Belgio, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dai sigg. J. Azizi, M. Jaeger, H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 16 maggio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T-140/03, Forum 187 ASBL/Commissione, a favore della Corte, affinché quest'ultima possa statuire sulla domanda di annullamento.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

(<sup>1</sup>) GU C 158 del 5.7.2003.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

**3 luglio 2003**

**nella causa T-249/03 R, Y contro Commissione delle Comunità europee**

**(Procedimento sommario — Dipendente — Art. 105, n. 2, del regolamento di procedura)**

(2003/C 226/38)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-249/03 R, Y, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dal sig. S. Papanikolau, avvo-

cato, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 18 giugno 2001 che pone fine all'assegnazione del ricorrente alla delegazione di tale istituzione a Nairobi (Kenya) con decorrenza 15 luglio 2003, il Presidente del Tribunale in data 3 luglio 2003 ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'esecuzione della decisione della Commissione 18 giugno 2003 che pone termine all'assegnazione del ricorrente alla delegazione di tale istituzione a Nairobi (Kenya) con decorrenza 15 luglio 2003 è sospesa fino a che sarà posto termine al presente procedimento sommario.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Cancellazione dal ruolo della causa T-78/03 (<sup>1</sup>)**

(2003/C 226/39)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 26 giugno 2003, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-78/03: Haladjian Frères contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 10.5.2003.